



Ministero dello Sviluppo Economico

Dipartimento per le Comunicazioni

Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione



Organismo di Certificazione della Sicurezza Informatica

**Documento di Supporto alla Procedura di
Accertamento di Conformità di un Dispositivo
per la Creazione di Firme Elettroniche ai
Requisiti di Sicurezza Previsti dall'Allegato III
della Direttiva 1999/93/CE**

OCSI/ACC/02/2010/DDS

Versione 1.0

2 novembre 2010

Questa pagina è lasciata intenzionalmente vuota

1 Revisioni del documento

Versione	Autori	Modifiche	Data
1.0	OCSI	Prima emissione	02/11/10

2 Indice

1	Revisioni del documento.....	3
2	Indice.....	4
3	Riferimenti.....	5
4	Premessa.....	6
5	Guida per la produzione dell'evidenza di adeguatezza del Traguardo di Sicurezza.....	7
6	Note sull'adeguatezza della certificazione Common Criteria.....	8
6.1	Ulteriori aspetti potenzialmente rilevanti.....	8
7	Validità delle certificazioni di sicurezza e dei criteri adottati.....	9
8	Riconoscimento delle certificazioni di sicurezza rilasciate in ambito internazionale.....	10
9	Costi della procedura.....	12
10	Modalità di attivazione della procedura.....	13
10.1	Richiesta di accertamento.....	13
10.2	Istruttoria della richiesta di accertamento.....	14
10.3	Esame di merito dei materiali.....	14
10.4	Conclusione della procedura.....	15
10.5	Gestione della procedura per casi particolari.....	17
11	Condizioni di validità dell'Attestato di Conformità.....	18
12	Aggiornamenti alla Procedura.....	19

3 Riferimenti

- [R01] DPCM del 10 febbraio 2010, G.U. n. 98 del 28 aprile 2010, recante “Fissazione del termine che autorizza l'autocertificazione circa la rispondenza dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza”.
- [R02] “Commission Decision 2003/511/EC of 14 July 2003 on the publication of reference numbers of generally recognised standards for electronic signature products in accordance with Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council”, Official Journal L 175, 15 luglio 2003.
- [R03] “Directive 1999/93/EC of the European Parliament and of the Council of 13 December 1999 on a Community framework for electronic signatures”, Official Journal L 13, 19 gennaio 2000.
- [R04] “Common Criteria for Information Technology Security Evaluation”, <www.commoncriteriaportal.org/thecc.html>.
- [R05] “Procedura di Accertamento di Conformità di un Dispositivo per la Creazione di Firme Elettroniche ai Requisiti di Sicurezza Previsti dall’Allegato III della Direttiva 1999/93/CE”, OCSI/ACC/01/2010/PROC, versione 1.0, 2 novembre 2010
- [R06] “Individuazioni delle prestazioni, eseguite dal Ministero delle Comunicazioni per conto terzi, ai sensi dell’articolo 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 2003, n. 366”, Decreto Interministeriale 15 febbraio 2006, G.U. n. 82, 7 aprile 2006.
- [R07] “Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 1: Hash functions and asymmetric algorithms”, ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 (2007-11), Technical Specification.
- [R08] “Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Algorithms and Parameters for Secure Electronic Signatures; Part 2: Secure channel protocols and algorithms for signature creation devices”, ETSI TS 102 176-2 V1.2.1 (2005-07), Technical Specification.
- [R09] “Common Criteria Recognition Arrangement”, <www.commoncriteriaportal.org/theccra.html>.
- [R10] “Certificate Authorizing Schemes”, <www.commoncriteriaportal.org/schemes.html>.
- [R11] SOGIS-MRA “Mutual Recognition Agreement of Information Technology Security Evaluation Certificates”, version 3.0, gennaio 2010.
- [R12] “CWA 14169, Secure signature-creation devices “EAL 4+””, March 2004.
- [R13] Information Technology Security Evaluation Criteria, version 1.2, giugno 1991

4 Premessa

Il presente Documento di Supporto fornisce dettagli e approfondimenti relativi alla “Procedura di Accertamento di Conformità di un Dispositivo per la Creazione di Firme Elettroniche ai Requisiti di Sicurezza Previsti dall’Allegato III della Direttiva 1999/93/CE” [R05], al fine di agevolarne la comprensione e l'applicazione.

A causa della natura dinamica del presente documento, che potrà subire numerose modifiche ed aggiornamenti volte a migliorarne ed ampliarne i contenuti, si consiglia ai potenziali richiedenti l'applicazione della relativa Procedura di Accertamento di fare sempre riferimento alla versione più recente del Documento di Supporto, disponibile sul sito Web istituzionale dell'OCSI, nella sezione dedicata ai dispositivi di firma, all'indirizzo: <www.ocsi.isticom.it/index.php/dispositivi-di-firma>.

5 Guida per la produzione dell'evidenza di adeguatezza del Traguardo di Sicurezza

Questo capitolo fornisce indicazioni utili alla produzione dell'evidenza che il Traguardo di Sicurezza (TDS) è adeguato ai fini dell'Accertamento di Conformità nel senso precisato al cap. 6, punto B della Procedura di Accertamento [R05].

Circa il punto B.i del cap. 6 della Procedura di Accertamento, per ogni requisito di sicurezza dell'Allegato III della Direttiva Europea 1999/93/CE [R03] si dovrebbero evidenziare tutti e soli gli elementi del TDS (minacce, politiche, obiettivi e requisiti funzionali), preferibilmente di tipo obiettivi di sicurezza, ai quali è riconducibile il soddisfacimento di tale requisito, specificando in dettaglio il contributo di ognuno di questi elementi e indicando chiaramente i riferimenti alle porzioni rilevanti del TDS. Complessivamente, dovrebbero essere coinvolti tutti e soli gli elementi del TDS ai quali è riconducibile il soddisfacimento dell'insieme dei requisiti di sicurezza dell'Allegato III della Direttiva Europea 1999/93/CE.

Circa i punti B.iii e B.iv del cap. 6 della Procedura di Accertamento, per ogni aspetto considerato dagli standard ETSI TS 102 176-1 V2.0.0 [R07] ed ETSI TS 102 176-2 V1.2.1 [R08] e rispettive successive edizioni, si dovrebbero evidenziare tutti e soli gli elementi del TDS che forniscono evidenza della conformità richiesta, specificando il ruolo di ognuno di questi elementi e indicando chiaramente i riferimenti alle porzioni rilevanti del TDS. Complessivamente, dovrebbero essere coinvolti tutti e soli gli elementi del TDS rilevanti ai fini della conformità a questi standard.

In particolare, relativamente al canale sicuro oggetto dello standard ETSI TS 102 176-2 V1.2.1 e successive edizioni di cui al punto B.iv del cap. 6 della Procedura di Accertamento, si dovrebbe fornire evidenza che:

- i. le funzionalità crittografiche coinvolte nell'instaurazione del canale sicuro, conformemente a quanto lo standard stabilisce per questo aspetto, sono:
 - a. quelle specificate nello standard;
 - b. altre a queste equivalenti dal punto di vista del livello di sicurezza fornito.
- ii. le funzionalità crittografiche che realizzano il canale sicuro (protezione per la confidenzialità e l'integrità) sono proprio quelle specificate nello standard.

Circa il punto B.v del cap. 6 della Procedura di Accertamento, nel caso in cui, invece di AVA_VAN.5, si utilizzano componenti di garanzia ritenute a questa equivalenti, si deve fornire evidenza di tale equivalenza.

Circa il punto B.vi del cap. 6 della Procedura di Accertamento, nel caso in cui, invece della coppia AVA_VLA.4 e AVA_MSU.3, si utilizzano componenti di garanzia ritenute a questa coppia equivalenti, si deve fornire evidenza di tale equivalenza.

6 Note sull'adeguatezza della certificazione Common Criteria

I requisiti di adeguatezza per una certificazione *Common Criteria* [R04] dichiarati nel cap. 6 della Procedura di Accertamento [R05] sono stati definiti sotto le seguenti ipotesi:

- i. il dispositivo di firma è dotato, in esclusiva, della funzionalità di generazione chiavi;
- ii. tutte le funzionalità di sicurezza del dispositivo di firma, inclusa quella di generazione chiavi, sono incluse nell'ODV definito nel TDS.

L'OCSI è disponibile, su richiesta, a considerare eccezioni alla suddetta impostazione, annotandole nel Rapporto di Accertamento associato all'Attestato di Conformità eventualmente rilasciato per il dispositivo di firma di interesse.

In particolare, in analogia a quanto considerato nel Profilo di Protezione (PP) CWA 14169 [R12], approvato dalla Decisione Europea 2003/511/CE [R02] relativa al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell'Allegato III della Direttiva Europea 1999/93/CE [R03], è possibile considerare il caso di dispositivo di firma formato da due componenti, una delle quali, complementare dell'altra, è dedicata alla funzionalità di generazione chiavi. I requisiti da soddisfare in questo caso sono definiti dall'OCSI su richiesta. È possibile anticipare che la funzionalità di generazione chiavi dovrà essere comunque sottoposta a certificazione di sicurezza.

6.1 *Ulteriori aspetti potenzialmente rilevanti*

Nei casi in cui l'OCSI lo ritenga necessario, l'adeguatezza della certificazione dipende da ulteriori aspetti quali, ad esempio, la data di emissione del Certificato, la versione dei *Common Criteria* utilizzata per la certificazione, il contenuto del Certificato, la disponibilità e i contenuti della documentazione di valutazione e certificazione, l'eventuale attivazione per il Certificato di un processo di mantenimento e le caratteristiche di quest'ultimo.

7 Validità delle certificazioni di sicurezza e dei criteri adottati

L'OCSI agisce esclusivamente in conformità agli standard internazionali ISO/IEC IS-15408 (*Common Criteria*) [R04] e ai criteri europei ITSEC [R13]. Mentre però lo standard *Common Criteria*, unitamente alla metodologia definita nel documento complementare *Common Methodology for Information Technology Security Evaluation* (CEM), viene sottoposto a continue verifiche, integrazioni e aggiornamenti dai gruppi di lavoro istituiti nell'ambito del CCRA (*Common Criteria Recognition Arrangement*) [R09], i criteri europei ITSEC non sono stati più aggiornati dal 1991.

Quindi, l'OCSI auspica che per i dispositivi di firma che saranno sottoposti ad accertamento siano prodotte certificazioni ottenute secondo lo standard *Common Criteria*.

Tuttavia, per eventuali certificazioni ITSEC già ottenute, l'Accertamento di Conformità non è escluso a priori, per non penalizzare un richiedente che intenda dare valore a una tale certificazione, emessa evidentemente quando una specifica Procedura di Accertamento non era ancora stata definita. In tali eventualità, il richiedente potrà comunque fare richiesta di accertamento all'OCSI, che definirà caso per caso una specifica pianificazione delle attività e dei tempi per l'applicazione della Procedura, che potranno differire anche sensibilmente da quelli previsti nel caso della Modalità 1 per certificazioni *Common Criteria*, con un corrispondente preventivo di spesa ad hoc. Spetterà comunque al soggetto interessato l'onere di fornire evidenza, ai fini dell'Accertamento di Conformità, dell'equivalenza tra la certificazione di interesse e quella ritenuta adeguata dall'OCSI.

8 Riconoscimento delle certificazioni di sicurezza rilasciate in ambito internazionale

L'OCSI aderisce a un accordo internazionale di mutuo riconoscimento sottoscritto nel 2000 tra i vari Schemi e Organismi di Certificazione denominato *Common Criteria Recognition Arrangement* (CCRA) [R09].

Gli accordi del CCRA stabiliscono che ogni partecipante riconosca la validità dei certificati *Common Criteria* (CC) emessi dai partecipanti con il ruolo di *Certificate Authorizing Scheme* [R10] fino al livello di garanzia (*assurance*) EAL4.

D'altro canto, per i dispositivi di firma con procedura automatica, considerata la loro particolare natura, è richiesta una certificazione a livello almeno EAL4+; le componenti di garanzia devono includere, eventualmente tramite aggiunta (*augmentation*), la componente AVA_VAN.5, per i CC v.3.1, o la coppia di componenti AVA_VLA.4 e AVA_MSU.3, per i CC v.2.3, o componenti a queste equivalenti.

Pertanto, l'OCSI ha stabilito di accettare, esclusivamente ai fini dell'Accertamento di Conformità di tali dispositivi, certificati *Common Criteria* senza limitazioni sul livello di garanzia, purché emessi da un partecipante al CCRA che abbia ottenuto il ruolo di *Certificate Authorizing Scheme* in data non posteriore a quella di emissione del certificato stesso. Come riferimento, si riporta in Tabella 1 l'elenco dei *Certificate Authorizing Scheme* partecipanti al CCRA, con le rispettive date di ottenimento di tale ruolo.

Schema	Data ottenimento ruolo Authorizing
Australia-Nuova Zelanda	23 maggio 2000
Canada	23 maggio 2000
Francia	23 maggio 2000
Germania	23 maggio 2000
Regno Unito	23 maggio 2000
U.S.A.	23 maggio 2000
Giappone	31 ottobre 2003
Olanda	6 gennaio 2006
Norvegia	23 febbraio 2006
Rep. Corea	9 maggio 2006
Spagna	17 agosto 2006
Svezia	19 febbraio 2008
Italia	21 settembre 2009

Tabella 1 - Elenco dei *Certificate Authorizing Scheme* e date di ottenimento del ruolo

Inoltre, l'OCSI aderisce anche ad un accordo di mutuo riconoscimento a livello europeo denominato SOGIS-MRA [R11], giunto alla versione 3 nel 2010. Poiché gli Schemi e gli Organismi di Certificazione europei partecipanti al SOGIS-MRA v3 aderiscono anche al CCRA, si riterrà comunque valido il loro ruolo di *Certificate Authorizing Scheme* nel CCRA, con le date di ottenimento già riportate nella Tabella 1.

L'OCSI considererà accettabili, esclusivamente ai fini dell'Accertamento di Conformità, anche certificati ITSEC, indipendentemente dal livello di garanzia, emessi dagli Schemi e Organismi di Certificazione europei partecipanti al SOGIS-MRA v3, sia pur nei limiti delle considerazioni svolte nel cap. 7.

9 Costi della procedura

Per determinare i costi della Procedura di Accertamento [R05] dovuti all'OCSEI, si applica il Decreto Interministeriale del 15 febbraio 2006 [R06].

Considerando la particolare tipologia e complessità dei dispositivi di firma con procedura automatica sottoposti ad accertamento e la relativa documentazione da esaminare, in particolare il TDS e l'evidenza sulla sua adeguatezza, nel senso precisato nel cap. 6, punto B della Procedura, l'OCSEI ha stimato che per un accertamento tipo, basato su certificazione *Common Criteria*, siano necessari circa 30 giorni/persona. Pertanto, sulla base del citato Decreto del 15 febbraio 2006, il costo complessivo di una Procedura di Accertamento è stato stimato pari a € 15.000,00 (quindicimila). Potranno essere prese in considerazione riduzioni di costo rese possibili da semplificazioni della procedura, quali ad esempio richieste di accertamento per prodotti simili dello stesso fornitore, o per una nuova versione di un dispositivo già accertato.

Nei casi in cui l'OCSEI, nel corso dell'analisi dei materiali presentati, riscontri che questi risultano insufficienti per esprimersi sull'adeguatezza del dispositivo in esame, potrà richiedere la loro integrazione con ulteriori evidenze, secondo quanto riportato nei capp. 8 e 9 della Procedura. In tali casi l'OCSEI si riserva la facoltà di ridefinire i tempi per l'applicazione della Procedura, la cui conclusione potrà eccedere la durata prevista, e determinare di conseguenza anche eventuali integrazioni di costo, sempre calcolate in base al citato Decreto del 15 febbraio 2006, dandone tempestiva comunicazione al richiedente.

Si ricorda inoltre che, secondo quanto riportato nel cap. 7, l'Accertamento di Conformità basato su certificazione di sicurezza rilasciata in accordo ai criteri europei ITSEC non è escluso a priori ma necessita di una definizione caso per caso che deve essere richiesta all'OCSEI dal soggetto interessato e comporta per questi l'onere di fornire evidenza dell'equivalenza, ai fini dell'Accertamento di Conformità, tra la certificazione di interesse e quella ritenuta adeguata dall'OCSEI. In tali casi, l'OCSEI si riserva di predisporre un preventivo di spesa per il caso specifico, sempre calcolato in base al citato Decreto del 15 febbraio 2006, dopo aver esaminato preliminarmente la documentazione presentata, verificandone la completezza e l'idoneità ai fini del successivo esame di merito, comunicandolo al richiedente prima dell'attivazione della Procedura.

Tutti i versamenti per gli importi dovuti all'OCSEI dovranno essere effettuati con versamento sul c/c postale n. 71935720 oppure tramite bonifico bancario sul conto IBAN IT92E0760114500000071935720, con intestazione:

Tes. Viterbo Prestazioni conto terzi art. 6 co. 2, d.lgs. 366/2003
Ministero delle Comunicazioni - Segretariato Generale
Viale America, 201 - 00144 ROMA

Nello spazio riservato alla Causale dovrà essere indicato "Acconto/Saldo/Integrazione per la Procedura OCSEI di Accertamento di Conformità dei dispositivi di firma con procedura automatica", seguendo i dettagli contenuti nel cap. 10.

10 Modalità di attivazione della procedura

La Procedura di Accertamento [R05] si articola nei seguenti passi:

1. richiesta di accertamento;
2. istruttoria della richiesta di accertamento;
3. esame di merito dei materiali;
4. conclusione della procedura.

I passi da 1 a 3 sono comuni alle due modalità di applicazione della Procedura (modalità 1 e 2), mentre il passo conclusivo seguirà modalità diversificate. Lo svolgimento dei singoli passi è descritto in dettaglio nei paragrafi seguenti.

10.1 Richiesta di accertamento

La Richiesta di Accertamento, redatta utilizzando l'apposito modulo, disponibile sul sito Web istituzionale dell'OCSEI, nella sezione dedicata ai dispositivi di firma, all'indirizzo: <www.ocsi.isticom.it/index.php/dispositivi-di-firma>, deve essere inviata a:

Ministero dello Sviluppo Economico
Dipartimento per le Comunicazioni
OCSEI c/o ISCOM - Divisione III
Viale America, 201
00144 ROMA

Nella richiesta dovranno essere specificati:

- i. il soggetto richiedente l'accertamento e il suo ruolo;
- ii. l'ambito dell'Accertamento di Conformità stesso (DPCM del 10 febbraio 2010 [R01]);
- iii. il dispositivo per cui si richiede l'Accertamento di Conformità identificato tramite l'identificativo utilizzato nel TDS;
- iv. la modalità della Procedura di Accertamento che si intende attivare (modalità 1 o 2), di cui ai capp. 8 e 9 della Procedura stessa;
- v. la dichiarazione che per il dispositivo oggetto dell'Accertamento di Conformità, identificato esplicitamente tramite l'identificativo utilizzato nel TDS, non è applicabile la Decisione Europea 2003/511/CE [R02] relativa al soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell'Allegato III della Direttiva Europea 1999/93/CE [R03].

Alla richiesta dovranno inoltre essere allegati i seguenti materiali:

- i. il TDS relativo al dispositivo per cui si richiede l'Accertamento di Conformità;
- ii. l'evidenza che il TDS è adeguato, nel senso precisato al cap. 6, punto B della Procedura (per una guida alla produzione della evidenza richiesta si veda il cap. 5);
- iii. l'evidenza della inapplicabilità della Decisione Europea 2003/511/CE;
- iv. il Certificato di cui al cap. 5 della Procedura, se disponibile;
- v. copia del versamento a titolo di acconto pari a € 5.000,00 (cinquemila), effettuato secondo le modalità indicate nel cap. 9, indicando nello spazio riservato alla Causale "Acconto per la Procedura OCSI di Accertamento di conformità dei dispositivi di firma con procedura automatica".

10.2 Istruttoria della richiesta di accertamento

Dopo aver ricevuto la richiesta di accertamento, l'OCSI provvede all'esame preliminare dei materiali presentati, verificandone la completezza e l'idoneità ai fini del successivo esame di merito, che verificherà il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell'Allegato III della Direttiva Europea 1999/93/CE.

Al termine di questo esame preliminare, e comunque non oltre 15 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta (farà fede la data del protocollo in ingresso), l'OCSI ne comunicherà i risultati al richiedente.

In caso di esito positivo, l'OCSI contestualmente dichiarerà ufficialmente attivata la Procedura di Accertamento (farà fede la data del protocollo in uscita della comunicazione).

In caso di esito negativo, l'OCSI comunicherà al richiedente anche le relative motivazioni e le eventuali richieste di modifica e/o integrazione della documentazione presentata.

10.3 Esame di merito dei materiali

Dopo l'emissione del parere positivo e la conseguente attivazione ufficiale della Procedura, l'OCSI avvierà l'esame di merito dei materiali presentati al fine di verificare il soddisfacimento dei requisiti di sicurezza dell'Allegato III della Direttiva Europea 1999/93/CE.

Nei casi in cui l'OCSI, nel corso dell'analisi dei materiali presentati, riscontri che questi risultano insufficienti per esprimersi sull'accertabilità del dispositivo in esame, potrà richiedere la loro integrazione con ulteriori evidenze, secondo quanto riportato nei capp. 8 e 9 della Procedura. In tali casi l'OCSI si riserva la facoltà di ridefinire i tempi per l'applicazione della Procedura, la cui conclusione potrà eccedere la durata prevista, e determinare di conseguenza anche eventuali integrazioni di costo, sempre calcolate in

base al citato Decreto del 15 febbraio 2006, dandone tempestiva comunicazione al richiedente.

10.4 Conclusione della procedura

Al termine della fase dell'esame di merito dei materiali presentati, l'OCSI ne comunicherà l'esito al richiedente in maniera diversa a seconda della modalità (1 o 2) prescelta, in base a quanto riportato nei capp. 8 e 9 della Procedura.

10.4.1 Procedura in Modalità 1

Entro il termine massimo previsto di sette mesi a partire dall'attivazione, fatte salve ridefinizioni dei tempi per l'applicazione della Procedura, secondo quanto descritto nel par. 10.3, l'OCSI comunicherà di aver terminato l'esame di merito dei materiali presentati e richiederà il versamento del saldo dovuto, pari a € 10.000,00 (diecimila), oltre alle eventuali integrazioni di costo dovute alle suddette ridefinizioni dei tempi, da effettuarsi secondo le modalità descritte nel cap. 9, indicando nello spazio riservato alla Causale "Saldo per la Procedura OCSI di Accertamento di conformità dei dispositivi di firma con procedura automatica".

Alla ricezione della copia del versamento effettuato, l'OCSI comunicherà l'esito finale dell'esame di merito dei materiali e la conseguente conclusione della Procedura.

In caso di esito positivo, l'OCSI emetterà l'Attestato di Conformità per il dispositivo in esame.

In caso di esito negativo, l'OCSI comunicherà al richiedente anche le relative motivazioni che non consentono il rilascio dell'Attestato di Conformità.

Si ricorda che, secondo quanto previsto dal punto D del cap. 8 della Procedura, l'OCSI è disponibile, su richiesta del soggetto richiedente e per uno specifico dispositivo, ad applicare la Procedura in modalità 1 anche in assenza del Certificato, purché il relativo processo di certificazione sia prossimo alla conclusione. In tal caso il Certificato dovrà comunque essere consegnato all'OCSI entro sei mesi dall'attivazione della Procedura. L'OCSI si riserva di definire una gestione adeguata del mancato rispetto di questo termine e delle possibili ripercussioni sui tempi per l'applicazione della Procedura e sulle eventuali integrazioni di costo associate.

10.4.2 Procedura in Modalità 2

Entro il termine massimo previsto di sei mesi a partire dall'attivazione, fatte salve ridefinizioni dei tempi per l'applicazione della Procedura, secondo quanto descritto nel par. 10.3, l'OCSI comunicherà di aver terminato l'esame di merito dei materiali presentati e richiederà il versamento del saldo dovuto, pari a € 10.000,00 (diecimila), oltre alle eventuali integrazioni di costo dovute alle suddette ridefinizioni dei tempi, da effettuarsi secondo le modalità descritte nel cap. 9, indicando nello spazio riservato alla Causale

“Saldo per la Procedura OCSI di Accertamento di conformità dei dispositivi di firma con procedura automatica”.

Alla ricezione della copia del versamento effettuato, l'OCSI comunicherà l'esito finale dell'esame di merito dei materiali e la conseguente conclusione della prima fase dalla Procedura.

In caso di esito negativo, l'OCSI emetterà un Pronunciamento Negativo, accompagnato dalle motivazioni per la sua emissione, e la Procedura avrà termine.

In caso di esito positivo, l'OCSI emetterà un Pronunciamento Positivo, accompagnato dalle condizioni per la sua validità ai fini della seconda fase della Procedura. In particolare, la sostanza del TDS rilevante per l'accertamento viene congelata dal Pronunciamento Positivo.

Si noti infatti (vedi punto I del cap. 9 della Procedura) che l'emissione di un Pronunciamento Positivo non garantisce che il TDS incluso nei materiali soggetti a Pronunciamento sia approvato nell'ambito del processo di certificazione di interesse ed esiste la possibilità che ai fini del processo di certificazione si richiedano modifiche del TDS stesso. L'OCSI è disponibile, con modalità definite caso per caso, a interagire con il processo di certificazione per minimizzare il rischio che, tentando di raggiungere separatamente gli obiettivi del Processo di Accertamento e quelli del processo di certificazione, si producano effetti negativi per il richiedente l'accertamento.

In caso di emissione di Pronunciamento Positivo, la Procedura viene sospesa in attesa della presentazione del Certificato, che dovrà avvenire entro trenta mesi dall'attivazione della Procedura, in base a quanto previsto al punto B del cap. 9 della Procedura stessa.

La Procedura riprenderà quindi con una seconda fase che inizia alla data di consegna del Certificato e ha una durata massima prevista di un mese, fatte salve ridefinizioni dei tempi per l'applicazione della Procedura, secondo quanto descritto nel par. 10.3, anche sulla base delle condizioni di validità del Pronunciamento Positivo sopra indicate. Qualora i tempi per l'applicazione della Procedura siano sensibilmente superiori a quelli previsti, l'OCSI potrà richiedere il versamento di un'integrazione di costo, da effettuarsi secondo le modalità indicate nel cap. 9, indicando nello spazio riservato alla Causale “Integrazione per la Procedura OCSI di Accertamento di conformità dei dispositivi di firma con procedura automatica”.

Al termine della seconda fase, l'OCSI ne comunicherà l'esito finale al richiedente; tale comunicazione sarà subordinata alla ricezione della copia dell'eventuale versamento richiesto.

In caso di esito positivo, l'OCSI emetterà l'Attestato di Conformità per il dispositivo in esame.

In caso di esito negativo, l'OCSI comunicherà al richiedente anche le relative motivazioni che non consentono il rilascio dell'Attestato di Conformità.

10.5 Gestione della procedura per casi particolari

Si ricorda che, secondo quanto riportato nel cap. 7, l'OCSI non esclude a priori i casi in cui la certificazione di sicurezza per il dispositivo in esame sia stata rilasciata in accordo ai criteri europei ITSEC. Tuttavia, questa situazione necessita di una definizione caso per caso che deve essere richiesta all'OCSI dal soggetto interessato e che comporta per questi l'onere di fornire evidenza dell'equivalenza, ai fini dell'Accertamento di Conformità, tra la certificazione di interesse e quella ritenuta adeguata dall'OCSI.

In tali casi, l'OCSI si riserva quindi di definire una specifica pianificazione delle attività e dei tempi per l'applicazione della Procedura, che potranno differire anche sensibilmente da quelli previsti nel caso della Modalità 1, nonché di predisporre un corrispondente preventivo di spesa ad hoc.

11 Condizioni di validità dell'Attestato di Conformità

Per i dispositivi che superano con successo la Procedura di Accertamento [R05] l'OCSI rilascia un Attestato di Conformità la cui validità è soggetta alle condizioni e alle ipotesi esplicitate nel relativo Rapporto di Accertamento.

In particolare, oltre ai requisiti specificati nel punto A del cap. 4 della Procedura di Accertamento, saranno considerate le seguenti ipotesi:

- i. il dispositivo reale è conforme a quello certificato e descritto nel TDS;
- ii. l'ambiente di utilizzo reale del dispositivo è conforme a quello descritto nel TDS (o meglio, adeguato per gli obiettivi di sicurezza per l'ambiente fissati nel TDS);
- iii. altro, dipendente dalla natura del dispositivo accertato.

La violazione di una o più ipotesi ha conseguenze che dipendono dalla natura delle ipotesi violate.

Per esempio, se in un dato contesto si violano le ipotesi sulle condizioni di utilizzo del dispositivo, l'Attestato di Conformità di questo, pur rimanendo valido, è da ritenersi inefficace nel contesto dato. Di contro, se perde di validità il Certificato sottoposto ai fini dell'Accertamento di Conformità di un dato dispositivo, il relativo Attestato di Conformità perde la sua validità.

12 Aggiornamenti alla Procedura

La Procedura di Accertamento [R05] può essere soggetta ad aggiornamenti a causa di mutamenti di carattere normativo, scientifico e tecnologico del contesto di riferimento. In caso di aggiornamento, l'OCSI pubblica sul proprio sito Web istituzionale, nella sezione dedicata ai dispositivi di firma, all'indirizzo <www.ocsi.isticom.it/index.php/dispositivi-di-firma>, la versione aggiornata della Procedura, mantenendo l'archivio storico delle versioni precedenti.

Ad ogni nuova emissione, all'interno della Procedura stessa vengono elencate e descritte tutte le variazioni rispetto alla versione precedente.

Le richieste di accertamento devono obbligatoriamente fare riferimento all'ultima versione disponibile della Procedura.

Per quanto riguarda gli accertamenti in corso di esecuzione alla data della pubblicazione di una nuova versione della Procedura, l'OCSI si pronuncia sui potenziali effetti della nuova Procedura su tali accertamenti e sulla sua reale applicabilità ai singoli casi, tenendo anche conto del loro stato di avanzamento.

In caso l'OCSI ritenga applicabile la nuova Procedura ad un accertamento in corso, si dà facoltà al richiedente l'accertamento di optare per l'applicazione della nuova Procedura, qualora ritenuta di maggior favore.